



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 495 C.D.T. 42
DEL 29 APRILE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero	091 6808 408	
Lo Iacono Lia	091 6808 428	
		sicilia.amministrazione@Ind.it sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona	091 6808 463	
		sicilia.giudicesportivo@Ind.it giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria	091 6808 409	
		gatto@Ind.it gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Cinquemani Francesco	091 6808 425	
		sicilia.segreteria@Ind.it sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Lo Sicco Laura	091 6808 440	
		crlnd.sicilia01@figc.it sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura	091 6808 440	
		laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni	091 6808 433	
		sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni	091 6808 410	
Sconzo Giulio	091 6808 423	
		sicilia.tesseramento@Ind.it sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio	091 6808 406	
Mendola Paolo	091-6808 475	
		sicilia.dr5@Ind.it sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe	091 6808 473	
Cutrera Giovanni	091 6808 410	
		sicilia.femminile@Ind.it femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Sandro Geraci, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 29 aprile 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 200/A

APPELLO PERSONALE DEL SIG. MARIO SCOLA (allenatore società A.S.D. Città di Polizzi Generosa - PA) avverso squalifica sino al 31/12/2014 - gara Play Off 3^a categoria Supergiovane Castelbuono/Città di Polizzi del 13/04/2013 - C.U. 44 della delegazione Provinciale di Palermo pubblicato il 15/04/2014

Avverso il provvedimento a margine riportato, il sig. Scola Mario, allenatore società A.S.D. Città di Polizzi Generosa, ha presentato personale appello sostenendo che "vi è stato un evidente scambio di persona da parte dell'arbitro della gara" e che "i fatti accaduti non hanno nulla a che vedere con il sottoscritto".

Chiede pertanto l'appellante la revoca della squalifica impugnata.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'appello di che trattasi è inammissibile ai sensi dell'articolo 33 comma 8 del C.G.S. per non essere stata versata la dovuta tassa reclamo atteso che, ai sensi del medesimo comma, l'addebito in conto è previsto solo per i ricorsi inoltrati dalle società.

Peraltro, il reclamo in argomento sarebbe altresì inammissibile in quanto è stato proposto fuori dai termini procedurali abbreviati stabiliti con C.U. 250 L.N.D. del 17/12/2013, successivamente riportato in tutti i comunicati ufficiali regionali.

In ragione di quanto sopra il gravame in questione sarebbe dovuto pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare.

Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. 44 della delegazione Provinciale di Palermo pubblicato il 15/04/2014, ne consegue che l'appello doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 17/04/2014.

In realtà, come da documento in atti, esso è stato inoltrato solo in data 22 aprile 2014 mediante invio a mezzo fax.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Sandro Geraci, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 29 aprile 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 302/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:

GIUSEPPE D'ANTONE, calciatore tesserato all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Sicula Leonzio;

GIUSEPPE SPADA, Presidente dell' A.S.D. Sicula Leonzio;

ROBERTO CASALE, Dirigente tesserato per l'A.S.D. Sicula Leonzio;

MARCO DI BELLA Dirigente tesserato per l'A.S.D. Sicula Leonzio;

A.S.D. SICULA LEONZIO

Con nota 5159/659 pf 13-14 AA/blp la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sig.ri:

1) Giuseppe D'Antone, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 e 8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva alle gare Aci San Filippo – Sicula Leonzio del 07/09/2013, Sicula Leonzio – Real Aci del 15/09/2013, Sporting Priolo – Sicula Leonzio del 22/09/2013 e Sicula Leonzio – Palazzolo del 29/09/2013, valevoli per il campionato di Promozione – Girone "C" malgrado fosse squalificato a seguito della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia;

2) Giuseppe Spada, della violazione di cui agli artt. 1 commi 1 e 22 comma 6 e 8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta delle gare Sicula Leonzio – Real Aci del 15/09/2013 e Sicula Leonzio – Palazzolo del 29/09/2013, valevoli per il campionato di Promozione – Girone "C" in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Giuseppe D'Antone non ne avesse titolo perché squalificato;

3) Roberto Casale della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 e 8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara Aci San Filippo – Sicula Leonzio del 07/09/2013 valevole per il campionato di Promozione – Girone "C" in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Giuseppe D'Antone non ne avesse titolo perché squalificato;

4) Marco Di Bella della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 e 8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara Sporting Priolo – Sicula Leonzio del 22/09/2013 valevole per il campionato di Promozione – Girone "C" in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Giuseppe D'Antone non ne avesse titolo perché squalificato;

5) l'A.S.D. Sicula Leonzio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva nelle violazioni ascritte al proprio presidente, ai propri tesserati e/o soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art.1 comma 5 del C.G.S.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, tutte presenti personalmente o per delega, hanno chiesto di essere ammesse al patteggiamento ex artt. 23 e 24 del C.G.S..

Ordinanza n.1:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il legale della società deferita ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella penalizzazione di 1 punto in classifica e nell'ammenda di € 2.000,00 (pena base punti 4 di penalizzazione in classifica di cui uno da convertire in ammenda e l'ulteriore ammenda di € 1.500,00);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Sicula Leonzio la sanzione di punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella S.S. 2014-2015 e l'ammenda di € 2.000,00. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della A.S.D. Sicula Leonzio.

Ordinanza n.2:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il legale del sig. Giuseppe Spada ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella sanzione di mesi due di inibizione (pena base mesi tre di inibizione);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, mesi uno. Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Giuseppe Spada la sanzione della inibizione per mesi due.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del sig. Giuseppe Spada.

Ordinanza n.3:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Roberto Casale ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella sanzione di giorni venti di inibizione (pena base mesi uno di inibizione);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo

grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Roberto Casale la sanzione della inibizione per giorni venti.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del sig. Roberto Casale.

Ordinanza n.4:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il rappresentante del sig. D'Antone Giuseppe ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella sanzione della squalifica per due giornate di gara (pena base squalifica per quattro giornate di gara);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Giuseppe D'Antone la sanzione della squalifica per due giornate di gara.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del sig. Giuseppe D'Antone.

Ordinanza n.5:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il rappresentante del sig. Marco Di Bella ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella sanzione di giorni venti di inibizione (pena base mesi uno di inibizione);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Marco Di Bella la sanzione della inibizione per giorni venti.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del sig. Marco Di Bella.

Tutte le superiori delibere vanno notificate alle parti e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 29 aprile 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 183/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Villasmundo (933147)

Sig. Giampapa Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°08 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/12/2013 prot. 11.630 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Villasmundo (933147);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giampapa Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cairone Giuseppe, Fedele Giuseppe, Lentini Alessandro, Pavone Ludovico, Ponzio Ottavio, Pigliares Vincenzo, Saraceno Gianni, Tringali Ivan, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 184/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Zero91 (934052)

Sig. Giallombardo Giorgio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°05 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/12/2013 prot. 11.631 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale la sola società deferita è comparsa chiedendo il proscioglimento.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 250,00 alla società A.S.D. Zero91 (934052);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giallombardo Giorgio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Adami Alfonso, Leone Cesare, Mannino Pietro, Rizzo Luigi, Sorrentino Marco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 185/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.R.C. D. Boikos (933682)

Sig. Bongiorno Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°02 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/12/2013 prot. 11.632 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 100,00 alla società A.S.R.C. D. Boikos (933682);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bongiorno Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori La Mantia Angelo e Pecoraro Francesco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 186/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Futsal Puntese (917155 – dal 16/09/2013 cessata attività);

Sig. Vitale Silvio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°08 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 serie C2 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/12/2013 prot. 11.633 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, tenuto in conto che la Società Pol. Futsal Puntese dal 16/09/2013 ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Vitale Silvio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bruno Alessio, Demelio Giuseppe, Di Blasi Giovanni, Mazzeo Alessandro, Pappalardo Damiano, Saladino Salvo, Di Stefano Cristiano, Scuderi Ivano, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 187/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. I Calatini C5 (919954);

Sig. Chiavetta Silvestro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°04 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 serie C2 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/12/2013 prot. 11.634 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della Società A.S.D. I Calatini C5 (919954);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Chiavetta Silvestro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Longo Dario, Narzisi Ciro, Sacco Antonino, Paris Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 188/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società S.S. Imbro Meraco (740542)

Sig. Imbro Sergio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°04 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 serie C2 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/12/2013 prot. 11.635 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la società S.S. Imbro Meraco è già stata sanzionata per analogo inadempimento (C.U. 163 CDT 13 del 05/11/2013) applica:

l'ammenda di € 240,00 a carico della Società S.S. Imbro Meraco (740542);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Imbro Sergio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori De Caro Davide, Macca Giuseppe, Riani Mattia, Russo Francesco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 207/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Eubea (921780)

Sig. Divita Gaetano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°05 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/11/2013 prot. 11.694 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la società A.S.D. Sporting Eubea è già stata sanzionata per analogo inadempimento (C.U. 541 CDT 42 del 18/06/2013) applica:

l'ammenda di € 250,00 a carico della Società A.S.D. Sporting Eubea (921780);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Divita Gaetano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Battaglia Michele, Fidone Giovanni, Incremona Claudio, La Rocca Carmelo, Polizzi Emanuele, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 210/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.P.D. A.C. Novara 1965 (921608)

Sig. Calabrese Michele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 08/01/2014 prot. 11.702 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la società A.P.D. A.C. Novara 1965 è già stata sanzionata per analogo inadempimento (C.U. 07 CDT 02 del 16/07/2013) applica:

l'ammenda di € 950,00 a carico della Società A.P.D. A.C. Novara 1965 (921608);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Calabrese Michele;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alesci Fabio, Alvesi Stefano, Baglione Claudio, Bartolotta Claudio, Bertolami Antonino, Calabrese Leonardo, Caliri Giuseppe, Catalfamo Salvatore, Catanese Danilo, Costantino Francesco, Ferrara Enrico, Fiorentino Francesco, Furnari Alessandro, Grasso Maurizio, Gullo Carmelo, Lorisco Dario, Trifiletti Giulio, Trovato Domenico, Truscello Antonio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/04/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**